

REGOLAMENTO (CE) N. 973/2001 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2001

che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha approvato con decisione 98/392/CE ⁽³⁾ la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene alcuni principi e norme relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, la Comunità partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare, nelle acque internazionali, gli stock ittici.
- (2) In seguito alla decisione 86/237/CEE ⁽⁴⁾ la Comunità è parte contraente, a decorrere dal 14 novembre 1997, della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT».
- (3) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (4) L'ICCAT ha raccomandato alcune misure tecniche per taluni stock di grandi migratori nell'Atlantico e nel Mediterraneo, in particolare per quanto concerne la taglia e il peso autorizzati del pesce, le restrizioni in materia di catture in determinate zone e in certi periodi oppure con

determinati attrezzi, nonché le restrizioni di capacità. Queste raccomandazioni sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

- (5) Alcune misure tecniche adottate dall'ICCAT sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ⁽⁵⁾ e nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽⁶⁾. Per di chiarezza è opportuno raggruppare queste misure nel presente regolamento, sopprimendo pertanto i corrispondenti articoli dei regolamenti summenzionati.
- (6) Per tener conto dei metodi di pesca tradizionali in alcune zone occorre adottare disposizioni specifiche relative alla cattura e alla conservazione a bordo di alcune specie di tonnidi.
- (7) La Comunità ha approvato con decisione 95/399/CE ⁽⁷⁾ l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano. Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano, in appresso denominata «IOTC», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (8) L'IOTC ha adottato una raccomandazione che prevede misure tecniche per taluni stock di grandi migratori nell'oceano Indiano. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 78.⁽²⁾ Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.⁽⁵⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 3).⁽⁷⁾ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.